



COMUNE DI VILLAMAR

Provincia del Sud Sardegna

Viale Rinascita n° 19 - C.a.p. 09020

Ord. n. 7 | 2018

Prot.

Oggetto: DIVIETO DI RACCOLTA ELICIDI (LUMACHE) DAL 15 SETTEMBRE
AL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.

IL SINDACO

PREMESSO che la raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nel territorio di Villamar ha cagionato un depauperamento di questa particolare specie di fauna selvatica;

RILEVATO che tra le attività comunemente svolte dalla collettività di Villamar e non, rientra quella relativa alla raccolta delle lumache per fini alimentari e talvolta commerciali;

CHE tale attività viene spesso svolta in modo indiscriminato e senza alcuna regola di comportamento;

RILEVATO che è necessario tutelare le risorse ambientali ed in particolare la fauna minore rappresentata dagli elicidi;

PRESO ATTO che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi nel territorio isolano inizia con l'avvio delle prime piogge in prossimità della conclusione della stagione estiva;

DATO ATTO che al fine di incrementare il numero di tale specie si rende necessario consentire l'effettuazione di almeno due deposizioni delle uova e lo sviluppo della prole fino al raggiungimento dello stadio adulto;

RITENUTO doveroso ed urgente nell'immediatezza adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la conservazione di tale specie al fine di contrastarne l'impovertimento causato dalla raccolta indiscriminata, in assenza di una regolamentazione sia a livello nazionale che regionale e comunale;

RITENUTO pertanto necessario vietare la raccolta delle lumache nel periodo dal 15 settembre al 30 novembre;

VISTA la convenzione di Berna stipulata il 19.09.1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ratificata in Italia con la Legge 05.08.1981 n. 503;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata Direttiva 92/43/CEE, come modificato dal D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO IL DIVIETO DI RACCOLTA DEGLI ELICIDI (LUMACHE) IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

DISPONE

Devono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona e consistente rigidità.

E' vietato nella raccolta danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e danneggiare recinzioni di qualsiasi tipo evitando il depauperamento delle risorse esistenti.

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i da euro 25,00 ad euro 500,00.

DISPONE

Che sia data massima diffusione del presente dispositivo oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Villamar, anche mediante bando pubblico.

DEMANDA

_ Agli organi di vigilanza di far osservare la presente ordinanza;

SI COMUNICHI

- Albo Pretorio - SEDE -
- Ufficio di Polizia Locale - SEDE -
- Area Tecnica - SEDE
- Comando Stazione Carabinieri - VILLAMAR -
- Stazione Forestale - BARUMINI
- Comuni limitrofi: GUASILA - VILLANOVAFRANCA - LAS PLASSAS - PAULI ARBAREI - LUNAMATRONA - SANLURI - FURTEI - SEGARIU.

AVVERTE ALTRESI'

si sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 contenente " nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con il ricorso giudiziario al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ai sensi del D.lgs n. 104/2010, ovvero in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Villamar, li 06/08/2018

IL Sindaco
Cuccu Fernando


